

Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 51

Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata

Bollettino Ufficiale n. 30 del 19 aprile 2000

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO CON L.R. 20 maggio 2002, n. 17.

CAPITOLO 1

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale ed allo scopo favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente, attua interventi:

- per il recupero della viabilità storica;

- per la promozione della viabilità di interesse ambientale e dei sentieri;

- per la realizzazione di infrastrutture ad essi correlate.

2. Gli obiettivi principali che la presente legge intende perseguire sono:

a) la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici;

b) il rispetto e la valorizzazione dei biotipi di pregio e dei geositi; (1)

c) la promozione e diffusione di forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale.

Art. 2

Definizione della viabilità escursionistica di interesse ambientale

1. 1. Costituiscono la rete viaria sussidiaria della Regione, le strade carrarecce, le mulattiere, i sentieri, le piste, le strade vicinali e interpoderali, attualmente censite dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione.

2. 2. La rete di cui al comma 1, ubicata al di fuori dei centri urbani, e definita viabilità escursionistica di interesse ambientale ed è sottoposta alla disciplina della presente legge.

Art. 3

Rete escursionistica di valenza regionale e complementare

1. 1. Sono considerati di valenza regionale:

a) gli itinerari escursionistici interni ai parchi e alle aree protette;

b) gli itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso eventualmente non rientranti nelle zone di cui alla lettera a), ma comunque ricompresi nei piani paesistici;

c) le vie dell'acqua (laghi, fiumi e sorgenti minerali principali).

2. 2. La rete primaria di cui al comma 1, costituisce riferimento a matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale insieme di sentieri, della viabilità minore in genere e degli itinerari di interesse locale. (2)

Art. 4

Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale

1. 1. Alla progettazione di massima della rete escursionistica di interesse regionale provvede la Giunta Regionale attraverso i propri uffici sentite le Province, le Comunità Montane, gli Enti Parco e Comuni interessati ai singoli progetti.

2. 2. Alla progettazione della rete di cui al comma 1 partecipano rappresentanti:

- del Corpo Forestale;
- della Delegazione Regionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.);
- di associazioni operanti nel campo della difesa e promozione dell'ambiente.

3. 3. Nella eventualità che il progetto interessi territori appartenenti ad altre Regioni, l'Assessore competente promuove le necessarie intese, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24 luglio 1977 n. 616. (3)

Art. 5

Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale

1. 1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i Comuni limitatamente alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica ricadente nell'ambito del territorio comunale e le Comunità Montane competenti con riguardo alla rete escursionistica ricadente in territori appartenenti a diversi comuni. Per la realizzazione dei progetti gli enti interessati possono avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 4, assumendo come riferimento la rete escursionistica di valenza regionale e tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti criteri:

a) recupero della viabilità di interesse ambientale e di preminente interesse storico - paesaggistico - culturale - religioso;

b) recupero della viabilità di interesse ambientale idonea a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura e dei valori ambientali del territorio;

c) recupero della viabilità di interesse ambientale o dei tratti declassati o dismessi della viabilità rotabile e ferroviaria idonei alla realizzazione di itinerari di collegamento tra centri e località, alternativi sia in termini di tracciato che di modalità di percorrenza riservata ai pedoni, cavalieri e ciclisti;

d) recupero, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, degli argini dei fiumi e dei torrenti.

2. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti interessati presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al Presidente della Giunta Regionale.

3. 3. Il progetto di massima consiste in:

a) una relazione illustrativa generale dalla quale sia possibile rilevare l'organicità dell'intervento, la sua complementarietà rispetto alla rete primaria e la corrispondenza ai criteri di massima elencati al comma 1;

b) relazione di settore concernente gli aspetti naturalistici, storico-artistici e paesaggistici;

c) documentazione grafica, cartografica e fotografica riferita agli itinerari individuati;

d) preventivo di spesa.

4. 4. Le Comunità Montane nell'ambito dei piani annuali operativi di cui all'art. 2 e 11, della legge regionale 19 maggio 1997, n. 23, ed in conformità ai Piani di assestamento forestale di cui all'art. 12 della L.R. 10 novembre 1998, n. 42, individuano specifici interventi finalizzati all'applicazione della presente legge. (4)

Art. 6

Approvazione progetti

1. 1. L'approvazione da parte dei consigli comunali dei progetti di cui all'art. 5 costituisce, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede comunale.

Art. 7

Programma annuale degli interventi

1. 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta Regionale approva il programma degli interventi sentito il parere dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4, e prevede le relative fonti di finanziamento, nonché eventuali priorità.

2. 2. Il programma contiene altresì, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi; nonché le somme a disposizione della Giunta Regionale per gli interventi di propria pertinenza e da destinarsi ad azioni promozionali, divulgative e didattiche.

3. 3. La verifica dell'attuazione degli interventi compete alla Giunta Regionale, che può avvalersi dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1. Annualmente la Giunta Regionale presenta una relazione al Consiglio, sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 8

Segnaletica e cartografia

1. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, definisce, con proprio atto, la tipologia e le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la cartografia e la segnaletica della rete escursionistica primaria e complementare, nonché delle opere necessarie alla percorribilità ed alla sosta.

2. 2. Nella eventualità che i sentieri e la viabilità di interesse ambientale risultino segnalati in maniera difforme da quanto stabilito dalla Giunta Regionale, gli Enti territorialmente competenti provvedono alla sostituzione di quella approvata.

Art. 9

Interventi autorizzati senza contributo regionale

1. 1. Ogni intervento comunque rientrante nell'ambito delle azioni di cui all'art. 1 e autorizzato dalla Giunta Regionale con l'inserimento nel Programma di cui all'art. 7, previa verifica della compatibilità degli interventi con gli indirizzi della programmazione regionale e del rispetto delle vigenti norme in materia di tutela paesistica e ambientale.

Art. 10

Interventi ammessi in assenza di autorizzazione

1. 1. È vietato ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità di interesse ambientale, inserita nella rete escursionistica, e su quella tutelata dalle vigenti leggi in materia, fatti salvi gli interventi di manutenzione.

2. 2. La Giunta Regionale può rilasciare autorizzazione in deroga per motivate ed imprescindibili esigenze di pubblico interesse.

Art. 11

Divieto di circolazione

1. 1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità di interesse ambientale da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati,

dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.

2. 2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche si intende a cura e spese del soggetto titolare del progetto e deve essere effettuata contestualmente alla collocazione della segnaletica, di cui all'art. 7.

Art. 12

Viabilità di interesse ambientale di uso privato

1. 1. Nei tratti di viabilità di interesse ambientale di uso privato, inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale e dichiarati di pubblico interesse ai sensi dell'art. 13, comma 1, si intende consentito l'accesso ed il transito ai soli fini escursionistici, nell'ambito della traccia viaria segnaletica a norma dell'art. 8.

Art. 13

Catasto della rete escursionistica

1. 1. E' istituito il catasto della rete escursionistica regionale di interesse ambientale che definisce i percorsi che in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici, e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle relative attività ad essa pertinenti e correlate, sono dichiarati di pubblico interesse dalla Giunta Regionale.

2. 2. Ai fini dell'inserimento nel catasto della rete escursionistica regionale, i soggetti pubblici o privati che abbiano provveduto o intendono segnalare sul territorio o pubblicizzare itinerari o reti sentieristiche, devono inviare idonea documentazione alla Giunta Regionale, la quale, avvalendosi di soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 e sentite le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 4, decide in merito all'inserimento nella rete escursionistica.

3. 3. Il Catasto della rete escursionistica è depositato presso il Dipartimento Ambiente e Territorio ed è aggiornato previo parere dei soggetti, individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 4. (5)

Art. 14

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme della presente legge, da irrogare con le modalità previste dalle vigenti leggi sono così determinate:

2. a) da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 300.000 per l'uso di segnaletica difforme da quella definita dal comma 1 dell'art. 9;
- b) da un minimo di Lire 100.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per il danneggiamento, l'alterazione o la manomissione della segnaletica di cui all'art. 9;
- c) da un minimo di Lire 100.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per il danneggiamento delle opere realizzate per la percorribilità e la sosta;
- d) da un minimo di Lire 100.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità minore, di cui al comma 1 dell'art. 10; e fatto obbligo al trasgressore, altresì, di provvedere al ripristino ed alla risistemazione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta Regionale, competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore;
- e) da un minimo di Lire 200.000 ad un massimo di Lire 500.000 in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 15

1. 1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano come finalità la forestazione, la difesa dell'ambiente, del suolo e lo sviluppo rurale e turistico delle aree montane e/o boschive.

Art. 16

Norma finale

1. 1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE

- (1) lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 20 maggio 2002, n. 17;
- (2) comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 20 maggio 2002, n. 17;
- (3) comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 20 maggio 2002, n. 17;
- (4) comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 20 maggio 2002, n. 17;
- (5) comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 20 maggio 2002, n. 17.